

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 76

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORDONI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, BOLOGNESI, CAPI-
TELLI, CHIAROMONTE, COLUCCINI, ALBERTA DE SIMONE, DI
SERIO D'ANTONA, FINOCCHIARO, GRIGNAFFINI, LUCIDI, MA-
GNOLFI, MANZINI, MOTTA, PINOTTI, TRUPIA, ZANOTTI**

Istituzione del fondo di cofinanziamento
per le case e i centri delle donne

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione ai principi dell'inviolabilità, della dignità e della libertà della persona di cui agli articoli 2, 3, 13 e 41 della Costituzione.

Ogni tipo ed ogni grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e quindi alla sua libertà.

Chiunque subisce tale attacco ha diritto ad un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Alle donne che, nell'affermazione della loro libertà, identità individuale e di genere incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, sia nella loro vita affettiva e familiare che nella vita sociale e lavorativa è assicurato dalla presente proposta di legge il diritto, eventualmente con i propri figli, all'accoglienza, alla solidarietà, al sostegno e alle competenze offerti dalle case e dai centri delle donne.

Tale diritto è assicurato in modo gratuito ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, quale sia la sua razza, etnia, religione o luogo di provenienza e di residenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Case e centri delle donne:
definizione e competenze).*

1. Le case ed i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri di ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, che agiscono senza fini di lucro e che sono autonomi nelle metodologie, nei progetti, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private, assicurano sostegno, solidarietà e competenza ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, quali siano la sua razza, etnia, religione o luogo di provenienza e di residenza.

2. Le case e i centri delle donne di cui al comma 1 si avvalgono di competenze appositamente acquisite e maturate nella pratica e nell'esperienza dell'accoglienza.

3. Obiettivi dell'azione delle case e dei centri delle donne sono:

a) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni donna che si rivolga loro;

b) predisporre progetti di uscita dalla violenza mediante una relazione tra donne che renda ogni singola donna protagonista di un percorso autonomo;

c) sperimentare, studiare ed affinare le pratiche e le competenze al fine di prevenire la violenza, superare i danni da essa provocati, favorire un'educazione alla non violenza, formare consulenti d'accoglienza per le case e i centri delle donne e operatrici ed operatori sociali esterni;

d) favorire e promuovere interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e delle figure professionali, al fine di offrire le differenti risposte, in merito alle

diverse tipologie di violenza, ai danni inferti e a come essi agiscono sulle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

ART. 2.

(Convenzioni, gestione, erogazioni liberali).

1. La gestione delle case e dei centri delle donne è assicurata attraverso convenzioni tra gli enti locali e i loro consorzi ed una o più associazioni o cooperative di donne, che perseguono esclusivamente o in prevalenza le finalità di cui all'articolo 1. Nelle convenzioni può essere previsto l'apporto di idoneo soggetto bancario, anche già convenzionato con l'ente locale, al fine di garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

2. Le associazioni e le cooperative di cui al comma 1 assicurano la gestione delle case e dei centri delle donne attraverso proprio personale opportunamente formato e redigono annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare agli enti locali e ai loro consorzi.

3. Alle erogazioni liberali a favore delle case e dei centri delle donne si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito dei settori rilevanti, e, in particolare, nel settore dell'assistenza alle categorie sociali deboli nei quali le fondazioni di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, o le società di cui tali fondazioni detengono il controllo possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutari, sono ricomprese le case ed i centri delle donne.

ART. 3.

(Fondo nazionale di cofinanziamento).

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è istituito, nello stato di previsione

del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un fondo con gestione fuori bilancio destinato al cofinanziamento degli interventi di cui alla presente legge, con le seguenti finalità:

a) finanziamento della programmazione regionale a favore degli interventi di cui alla presente legge;

b) finanziamento degli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) promozione di nuovi interventi.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono il 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2-*duodecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che redigono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale per favorire l'attività delle case e dei centri delle donne, che preveda finanziamenti o conferimenti di beni o di strutture, possono essere assegnati trasferimenti a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore della presente legge le convenzioni di cui all'articolo 2, è riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il 50 per cento delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni destinatari dei cofinanziamenti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivante dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale o comunale.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle province e i sindaci delle aree metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti presentano al

Ministro per la solidarietà sociale, anche ai fini del cofinanziamento, un programma per la promozione di nuove case e centri delle donne ai sensi della presente legge, con i relativi schemi di convenzione.

6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia, il Ministro per la solidarietà sociale approva, con proprio decreto, la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per il primo triennio di attuazione della presente legge, sulla base della popolazione delle regioni, della distribuzione territoriale del servizio come definito dalla presente legge, dei progetti di sviluppo delle case e dei centri delle donne su base territoriale. Sono escluse dalla ripartizione le regioni che non hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma 3, nei termini ivi indicati. Le regioni possono disporre, con legge regionale, anche al fine di attivare il cofinanziamento del fondo di cui al comma 1, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni, nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di Tesoreria.

7. Al termine di ogni esercizio finanziario, le eventuali somme assegnate agli enti locali e territoriali e non utilizzate possono essere riassegnate, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, alla realizzazione di programmi regionali o di specifici progetti locali rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.

8. Al termine del primo triennio di attuazione della presente legge, le eventuali somme assegnate e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme del fondo di cui al comma 1 disponibili nel successivo triennio di attuazione.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 mi-

liardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0005250